

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹
decreta:

I

La legge dell'8 ottobre 2004² sui trapianti è modificata come segue:

Art. 3 lett. d

Abrogata

Art. 8 cpv. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis} L'informazione di cui al capoverso 2 e il consenso di cui al capoverso 3 possono essere chiesti agli stretti congiunti dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti che tengono in vita il paziente.

Art. 10 **Provvedimenti medici preparatori**

¹ Provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti e cellule possono essere adottati prima della morte del donatore soltanto se questi ne è stato informato esaurientemente e ha dato il proprio consenso liberamente.

² Se il donatore è incapace di discernimento, la persona autorizzata a rappresentarlo in ambito medico può acconsentire a provvedimenti di cui al capoverso 1, se ciò corrisponde alla volontà presunta del donatore.

³ Se la volontà presunta del donatore non è nota, la persona autorizzata a rappresentarlo in ambito medico può acconsentire a provvedimenti di cui al capoverso 1 se:

- a. sono indispensabili per un successivo prelievo di organi, tessuti o cellule; e
- b. comportano per il donatore soltanto rischi e incomodi minimi.

⁴ La persona autorizzata a rappresentare il donatore in ambito medico può acconsentire a provvedimenti di cui al capoverso 1 dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti che tengono in vita il paziente.

¹ FF

² RS **810.21**

⁵ Se il donatore è incapace di discernimento e non vi è una persona autorizzata a rappresentarlo in ambito medico o detta persona non è raggiungibile, provvedimenti di cui al capoverso 1 non sono consentiti.

⁶ Tali provvedimenti sono vietati se:

- a. accelerano la morte del paziente;
- b. potrebbero far cadere il donatore in uno stato vegetativo permanente.

⁷ In mancanza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione, dopo la morte del paziente tali provvedimenti possono essere adottati fino alla decisione degli stretti congiunti. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima consentita per tali provvedimenti.

Art. 13 cpv. 2 lett. a

Sono ammesse eccezioni per i prelievi di tessuti o cellule rigenerabili se:

- a. il trapianto per la persona incapace di discernimento o minorenne presenta soltanto rischi e incomodi minimi;

Art. 14 cpv. 2 lett. b e cpv. 2^{bis} (nuovo)

² L'assicuratore che, in mancanza di donazione da parte di una persona vivente, dovrebbe sopperire alle spese di cura della malattia del ricevente si assume:

- b. il risarcimento della perdita di guadagno e delle altre spese che il prelievo comporta per il donatore.

^{2bis} Se il rapporto assicurativo termina per ragioni diverse dal cambiamento d'assicuratore, l'ultimo assicuratore prima di tale cambiamento continua a sopperire alle spese.

Art. 14a (nuovo) Spese per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori

¹ L'assicuratore di cui all'articolo 14 capoverso 2 si assume le spese mediche per il controllo postoperatorio a vita dello stato di salute dei donatori di organi versando una somma forfettaria unica.

² La somma forfettaria è versata alla Schweizerische Stiftung zur Nachbetreuung von Organ-Lebendspendern (Fondazione svizzera competente per l'assistenza ai donatori viventi di organi, Fondazione). Questa tiene un registro relativo al controllo postoperatorio a vita dello stato di salute dei donatori di organi.

³ L'assicuratore di cui all'articolo 14 capoverso 2 e la Confederazione si assumono, in parti uguali, le spese per la tenuta adeguata ed economica del registro. L'assicuratore vi provvede versando una somma forfettaria unica. La Confederazione versa contributi annuali calcolati sulla base della propria quota parte delle spese previste per l'anno in questione.

⁴ La Fondazione impiega le risorse finanziarie ricevute unicamente per coprire le spese mediche e quelle per la tenuta del registro. Presenta annualmente un rendiconto che attesta le spese effettive.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. le spese mediche computabili;
- b. le spese computabili per la tenuta del registro;
- c. l'importo della somma forfettaria, tenendo conto dei costi delle visite mediche e delle analisi di laboratorio, della quota parte dei costi delle prestazioni fornite dalla Fondazione, della speranza di vita dei donatori e della frequenza dei controlli medici;
- d. il termine per il versamento della somma forfettaria e del contributo della Confederazione.

Art. 17 cpv. 2^{bis} (nuovo) e cpv. 3, frase introduttiva

^{2bis} Sono equiparate alle persone domiciliate in Svizzera:

- a. le persone che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sottostanno, in Svizzera, all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, secondo l'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché secondo la Convenzione del 4 gennaio 1960⁴ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS); e
- b. le persone che sono ammesse in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa come frontalieri, conformemente all'articolo 25 della legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri, e sottostanno in Svizzera all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nonché i familiari che sottostanno a questo stesso obbligo assicurativo.

³ A una persona non domiciliata in Svizzera, che è stata iscritta nella lista d'attesa secondo l'articolo 21 capoverso 1 e che non è equiparata alle persone domiciliate in Svizzera secondo il capoverso 2^{bis}, è attribuito un organo disponibile se:

Art. 21 cpv. 1

¹ Nella lista d'attesa sono iscritte le persone domiciliate in Svizzera e le persone loro equiparate. Il Consiglio federale determina quali persone non domiciliate in Svizzera vi sono parimenti iscritte.

Nota nel titolo prima dell'art. 69

Abrogata

³ RS 0.142.112.681

⁴ RS 0.632.31

⁵ RS 142.20

Art. 69 cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 2 e 3

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato grave secondo il Codice penale⁶, chiunque intenzionalmente:

² Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è la pena detentiva fino a cinque anni o la pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 70 cpv. 1, frase introduttiva, cpv. 1^{bis} (nuovo) e cpv. 3 e 4

¹ È punito con una multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza che vi sia delitto ai sensi dell'art. 69:

^{1bis} Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino a 20 000 franchi.

³ Le contravvenzioni e le relative pene si prescrivono in sette anni.

⁴ *Abrogato*

Art. 74

Abrogato

II

La legge federale del 19 giugno 1992⁷ sull'assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 3

Abrogato

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS 311.0

⁷ RS 833.1